

Roma, 27 Giugno 2016

**LAV16168
SM**

Oggetto: sanzioni per infedele registrazione sul LUL in caso di disconoscimento della trasferta. Note del Ministero del Lavoro e dell'Inps.

Con nota del 14 Giugno u.s (precisata ulteriormente dall'Inps con il messaggio n. 2682 del 16 Giugno u.s), il Ministero del Lavoro ha chiarito in quali casi il disconoscimento della prestazione lavorativa svolta in regime di trasferta, configura una registrazione infedele sul Libro Unico del Lavoro (LUL) sanzionabile ai sensi dell'art. 39, comma 7 del d.l. 112/2008 (come modificato dall'art.22 del D.lgvo 151/2015 – cd jobs act). Questa norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro:

- da 150 € a 1500 €, se la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
- da 500 € a 3000 €, quando la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1000 € a 6000 €, quando la violazione interessi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi.

Il Ministero e l'Inps hanno chiarito che queste sanzioni scattano quando, a seguito di accertamento ispettivo, risulti che la trasferta non sia stata effettuata oppure che la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, manifestandosi in questo modo un intento elusivo da parte datoriale. Occorre inoltre che l'errata scritturazione del dato determini delle conseguenze sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.

Il testo della nota del Ministero del Lavoro, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

